

## Comune di Verretto

---

**Da:** legal mail ceolin [marco.ceolin@legalmail.it]

**Inviato:** mercoledì 27 settembre 2017 12:07

**A:** comune.verretto@legalpec.it

**Oggetto:** PARERE PARTECIPATE

Illustri Segretario, e Responsabile Finanziario

a seguito della richiesta di parere sulla ricognizione delle partecipate significo quanto segue:

Condivido l'indicazione fornita dagli Illustri Colleghi Antonino Borghi e Davide Di Russo rispettivamente il **Presidente Ancrel e Vicepresidente Cndcec**, secondo i quali i pareri obbligatori sono quelli sulle sette materie elencate nell'articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel.

Nel caso della ricognizione straordinaria il parere potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b), ove è richiesto un parere obbligatorio sulle «modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni». Si tratta di un parere collegato alle competenze attribuite sulla materia al Consiglio dall'articolo 42, comma 2, lettera e) del Tuel sull'organizzazione dei servizi costituzione di organismi e partecipazione a società di capitale.

Escludendo l'ipotesi che l'atto di ricognizione straordinaria decida la costituzione di nuove società o l'acquisto di partecipazioni, è necessario verificare, per stabilire se occorre il parere obbligatorio, se s'intenda deliberare diversa modalità di gestione dei servizi.

La decisione di confermare le partecipazioni in essere non richiede pertanto il parere obbligatorio. Le decisioni di razionalizzazione, alienazione, messa in liquidazione, fusione e soppressione indicate nell'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, se vanno a modificare le modalità di gestione dei servizi (esempio reinternalizzazione) devono invece essere munite del parere dell'organo di revisione.

In sostanza, se gli effetti dell'atto di ricognizione portano a una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, il parere diventa obbligatorio e deve essere articolato come richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 1 del Tuel.

Considerato che il caso del nostro Ente corrisponde esattamente a quanto descritto, ossia al semplice mantenimento delle partecipazioni, personalmente non ritengo sia necessario il parere del revisore

Cordialmente

### Marco Ceolin

Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti - Pubblicista  
Via Riviera, 123 - 27100 PAVIA - Tel: +39 0382.52.68.51  
[www.studioceolin.it](http://www.studioceolin.it) P.e.c: marco.ceolin@legalmail.it

---

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati sono personali e riservate e in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di informarci immediatamente, distruggerlo e/o cancellarlo dal vostro sistema.

\*\*\*

The information in this e-mail, included any attached files is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Unauthorized recipients are required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it from your computer system.